

Civile Ord. Sez. 5 Num. 4736 Anno 2021

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: PAOLITTO LIBERATO

Data pubblicazione: 23/02/2021

ORDINANZA

sul ricorso 5277-2015 proposto da:

LUONGO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO
SMIROLDO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA
RASCIO;

- ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente-

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NAPOLI 1;

2020

2566

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 6533/2014 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott.
LIBERATO PAOLITTO;

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 6533/46/14, depositata il 1° luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di sentenza civile recante scioglimento di comunione ereditaria, con attribuzione al contribuente di bene immobile dietro versamento di conguaglio;

- a fondamento del *decisum* il giudice del gravame ha rilevato che:

- la tardiva produzione di documenti, nel primo grado del giudizio, non ne precludeva la produzione, da parte dell'Agenzia, nel grado di appello;

- erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto: a) - veniva in rilievo un provvedimento di (mera) liquidazione dell'imposta, a fronte del quale, - seguendo la liquidazione «criteri oggettivi e predeterminati», - trovava attenuazione l'obbligo di motivazione; b) - doveva ritenersi sufficiente «l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale», indicazione, in quanto tale, idonea a consentire al contribuente, «parte necessaria del processo», «di percepire con immediatezza i termini della pretesa tributaria»; - c) - il contribuente non aveva dedotto «elementi in grado di dimostrare un effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa» e, per di più, aveva «prospettato anche censure attinenti al merito»;

- in ordine alla (reclamata) applicazione del criterio cd. di prezzo-valore, «la specifica determinazione del valore dell'immobile effettuato in sede giurisdizionale (al fine di stabilire il conguaglio) [rappresenta] un indice di valore sicuramente più attendibile dell'evocato criterio del prezzo-valore, il quale sconta, per la sua inevitabile astrattezza, una notevole discrasia rispetto alla quotazione del bene sul mercato, per cui lo stesso è da ritenersi quale parametro residuale»;

2. - Luongo Tommaso ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

- resiste con controricorso l'agenzia delle Entrate.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge processuale con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, assumendo, in sintesi, che, - a fronte della statuizione di inammissibilità resa dal giudice di prime cure quanto alla tardiva produzione in giudizio di copia della sentenza sottoposta a registrazione, - il giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto di poter utilizzare detto documento, così pronunciando in violazione delle citate disposizioni, ed avuto riguardo alla nozione di novità dei documenti (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2) che, (anche) in applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., non avrebbe potuto riferirsi ai documenti tardivamente prodotti nel primo grado del giudizio (art. 32, c. 1, cit.);

- il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla l. n. 241 del 1990, art. 3, deducendo il ricorrente che, - essendosi risolto l'avviso di liquidazione impugnato nell'indicazione degli estremi della sentenza pronunciata nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, - il denunciato difetto di motivazione doveva correlarsi, - così come ritenuto dal giudice di primo grado, - all'omessa esplicitazione delle ragioni della pretesa impositiva e dei relativi criteri, avuto riguardo, nello specifico, ai contenuti della pronuncia stessa (nemmeno prodotta in allegato all'avviso) e, con questa, alla base imponibile incisa, oltrechè alle relative aliquote applicate; difetto di motivazione, questo, che nemmeno avrebbe potuto ritenersi suscettibile di integrazione in ragione della (tardiva) produzione della sentenza registrata e delle difese da controparte sul punto svolte;

- col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. n. 266 del 2005, art. 1, c. 497, ed al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 44, assumendo, in sintesi, che, - venendo in considerazione, nella fattispecie, una divisione giudiziale con attribuzione, dietro conguaglio, di un immobile ad uso abitativo, - diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza, nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio (tabellare) del cd. prezzo valore quanto alla determinazione della base imponibile della cessione; disciplina, questa, cui si correlava (secondo quanto statuito dalla stessa Corte Costituzionale) un diritto potestativo di esso esponente (qual esercitato, nella fattispecie, con richiesta formulata già col ricorso introduttivo);

2. - il secondo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento dei residui motivi di ricorso, - è fondato e va accolto;

3. - con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 54, cc. 3 e 5), la Corte ha ritenuto che «l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare» (così Cass., 10 agosto 2010, n. 18532 cui adde Cass., 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 13 agosto 2014, n. 17911; Cass., 17 aprile 2013, n. 9299);

- in termini più generali, la Corte ha rilevato l'imprescindibilità dell'indicazione, negli avvisi di accertamento, della base imponibile

oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., *ex plurimis*, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381);

- nè, come sempre rilevato dalla Corte, possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (*ex post*) dall'Ufficio (in corso di causa) in quanto il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere *ex se*, quale requisito (strutturale) di legittimità dell'atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., *ex plurimis*, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);

3.1 - nella fattispecie, per come risulta dalla stessa gravata sentenza, l'avviso di liquidazione recava «l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale» e, in difetto di allegazione della stessa sentenza in registrazione, nemmeno ne esplicitava il contenuto decisorio né recava una qualche indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate; l'atto impugnato, così, difettando (anche) dell'indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro;

4. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso proposto dal contribuente;

- le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all'evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità. liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,

1111
accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2020.

Il Presidente

dott.ssa Camilla Di Iasi


